



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.7.2004
COM(2004) 521 definitivo

2004/0176 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

**relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra
la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le relazioni tra il Tagikistan e le Comunità europee sono attualmente disciplinate dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione firmato con la ex Unione sovietica il 18 dicembre 1989 (entrato in vigore il 1° aprile 1990), sottoscritto dalla Repubblica di Tagikistan mediante scambio di lettere in data 4 febbraio 1994. Nel novembre 2003, la Commissione ha avviato ufficialmente i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione in base alle direttive adottate dal Consiglio il 5 ottobre 1992, modificate il 10 ottobre 2003. In seguito al secondo ciclo di negoziati, il testo dell'accordo è stato siglato a Bruxelles dai negoziatori della Commissione e del governo tagiko il 16 dicembre 2003.
2. L'accordo di partenariato e di cooperazione proposto contribuirà a consolidare e a rafforzare la presenza politica, economica e commerciale dell'Unione in Tagikistan e, più in generale, nella regione dell'Asia centrale. Esso promuoverà inoltre la crescita economica e favorirà lo sviluppo sostenibile, la lotta contro la povertà e la stabilità in Tagikistan e nell'Asia centrale. L'accordo fornirà inoltre un quadro alla cooperazione futura tra l'Unione europea e il Tagikistan.
3. L'accordo UE-Tagikistan ha una struttura simile a quella di altri accordi di partenariato e di cooperazione, ma senza precedenti per quanto riguarda l'inserimento di clausole riguardanti la lotta contro il terrorismo e le armi di distruzione di massa. L'accordo verrà concluso per dieci anni e sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno. Esso permetterà di approfondire le relazioni in numerosi settori, in base a principi di reciprocità e di partenariato. Il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e il collegamento tra i diversi strumenti di assistenza (collegamento tra aiuto umanitario, riabilitazione e sviluppo) costituiranno i principi fondamentali sui quali poggia l'accordo.
4. L'accordo proposto è imperniato su tre elementi principali: dialogo politico, cooperazione e commercio, completati dalle opportune disposizioni generali e istituzionali.
 - i) Dialogo politico: l'Unione e la Repubblica di Tagikistan instaurano un dialogo politico regolare; le Parti collaborano in particolare per combattere il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché traffici illeciti come quello degli stupefacenti.
 - ii) Cooperazione: l'accordo comprende disposizioni riguardanti i seguenti settori: cooperazione socioeconomica, finanziaria e commerciale; scienza; tecnologia e società dell'informazione; cultura; istruzione e mezzi audiovisivi; riforma dello Stato e pubblica amministrazione; cooperazione sociale e cooperazione in campo legislativo. Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per quanto riguarda la riammissione, il controllo dell'immigrazione clandestina e la lotta contro la droga e la criminalità organizzata. L'accordo contempla anche la cooperazione in materia di democrazia e di diritti dell'uomo. Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia doganale figurano in un protocollo distinto.

iii) L'accordo comprende inoltre disposizioni in materia di scambi di beni e servizi, commercio ed investimenti.

5. L'accordo di partenariato e di cooperazione è un accordo misto che contempla settori di competenza delle Comunità europee e degli Stati membri; esso è concluso per un periodo iniziale di dieci anni.

L'accordo prevede una clausola di sospensione unilaterale qualora si ritenga che una parte importante dell'accordo non venga applicata (ad esempio, rispetto della democrazia, diritti dell'uomo e principi dell'economia di mercato).

L'accordo instaura un meccanismo istituzionale per l'attuazione, con un consiglio di cooperazione, un comitato di cooperazione e un comitato parlamentare.

L'accordo non incide sul bilancio.

6. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, si propone di concludere un accordo interinale tra le Comunità europee e il Tagikistan riguardante prevalentemente il commercio, la cooperazione e il quadro istituzionale, come risulta dall'articolo 101 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

7. Giunta alla conclusione dei negoziati, la Commissione propone al Consiglio di approvare l'esito dei negoziati e di avviare le procedure finalizzate alla firma e alla conclusione dell'accordo in questione. A tale riguardo, la Commissione presenta le seguenti proposte:

- i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea;
- ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- iii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale a nome della Comunità europea;
- iv) progetto di decisione della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle due Comunità europee (Comunità europea e Comunità europea dell'energia atomica).

- a) Per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE prevede che la firma di un accordo a nome della Comunità europea sia oggetto di una decisione separata del Consiglio; un atto analogo non è previsto dal trattato CEEA.

b) Per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:

- il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, previo parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, dell'articolo 55, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'articolo 71, dell'articolo 80, paragrafo 2 e degli articoli 93, 94, 133 e 181 A del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma;
- il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è successivamente concluso dalla Commissione.

c) Per quanto riguarda la conclusione dell'accordo interinale:

- il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea in forza dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, prima frase;
- il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è successivamente concluso dalla Commissione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio:

- di adottare una decisione relativa alla firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan a nome della Comunità europea;
- di concludere l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan a nome della Comunità europea e approvare la conclusione dell'accordo a nome della CEEA;
- di concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea;
- di approvare la conclusione dell'accordo interinale a nome della CEEA.

Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

**relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra
la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2 e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo²,

vista l'approvazione del Consiglio concessa conformemente all'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il [...] 2004 a [...].
- (2) Occorre concludere l'accordo,

DECIDONO:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni allegate all'atto finale.
2. Il testo dell'accordo, gli allegati, i protocolli e l'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di cooperazione e nel comitato di cooperazione istituiti dall'accordo è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, all'occorrenza, dalla Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.
2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità.
3. La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dal consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 80.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 100, secondo comma dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per la Commissione
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

**PROGETTO DI ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE
ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,
DALL’ALTRA**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D’ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in prosieguo denominati “Stati membri”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate “la Comunità”,

da una parte,

E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan e l'importanza dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Tagikistan desiderano consolidare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Tagikistan, si contribuirà a salvaguardare pace e stabilità nell'Asia centrale,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione del presente accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà – contribuendovi - dal proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Tagikistan, nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di incoraggiare il proseguimento del processo di riconciliazione interna avviato nella Repubblica di Tagikistan in seguito agli accordi di pace di Mosca,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo per favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Tagikistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,

VISTA la necessità di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Tagikistan, anche nel settore energetico e della gestione delle risorse idriche, ribadendo l'adesione della Comunità, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Tagikistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a garantire, secondo le necessità, cooperazione socioeconomica e assistenza tecnica, anche per combattere la povertà,

TENENDO PRESENTE che l'accordo può favorire il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Tagikistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe, nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi,

CONSIDERATI l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'intenzione della Repubblica di Tagikistan di aderire all'OMC, accolta favorevolmente dalla Comunità,

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,

RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, della criminalità internazionale organizzata e del traffico di stupefacenti, nonché la lotta al terrorismo costituiscono obiettivi prioritari del presente accordo,

DESIDEROSI di avviare una cooperazione in campo culturale e nel settore dell'istruzione e di migliorare gli scambi di informazioni,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- sostenere l'indipendenza e la sovranità della Repubblica di Tagikistan,
- sostenere le iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e le infrastrutture sociali e portare a termine il passaggio all'economia di mercato,
- fornire un contesto appropriato al dialogo politico tra le Parti per consentire lo sviluppo di strette relazioni politiche,

- promuovere il commercio e gli investimenti, in particolare nei settori energetico e idrico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti per favorire uno sviluppo economico sostenibile,
- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica, civile, tecnologica e culturale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 3

Le Parti ritengono fondamentale, per le loro future prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

Le Parti avviano un regolare e costante dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan, sostenere i mutamenti politici e socioeconomici in corso nel paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Tagikistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione;
- impegnerà le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi

quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonché a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.

Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 o, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

ARTICOLO 6

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari che rappresentano la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le riunioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

TITOLO III
SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 7

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
 - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
 - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
 - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
 - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
 - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
 - a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
 - b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
 - c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

ARTICOLO 8

1. Le Parti convengono che il principio del libero transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

ARTICOLO 9

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

ARTICOLO 10

1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

ARTICOLO 11

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 12

1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo

necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 13

Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 14

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 15

Gli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono disciplinati da un accordo bilaterale distinto. Alla scadenza di quest'ultimo, i prodotti tessili vengono integrati nel presente accordo.

ARTICOLO 16

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

Condizioni di lavoro

ARTICOLO 17

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nel Tagikistan, tale paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente residenti e impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

ARTICOLO 18

Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

ARTICOLO 19

Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 17 e 18.

CAPITOLO II

Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società

ARTICOLO 20

1. La Comunità e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle società tagike ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.
4. La Repubblica di Tagikistan concede, per lo stabilimento delle società comunitarie ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società oppure, se migliore, alle società dei paesi terzi.
5. La Repubblica di Tagikistan concede alle controllate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle proprie società oppure, se migliore, alle società e alle filiali di società dei paesi terzi.

ARTICOLO 21

1. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attività intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra Parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle controllate e filiali di società di paesi terzi.

Dette attività comprendono, fra l'altro:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
- b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e gli scambi elettronici di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di comunicazioni elettroniche);
- e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale

straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

- f) l'organizzazione, a nome delle società, dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 22

Ai fini del presente accordo:

- a) per “società comunitaria” o “società tagika” s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan viene considerata una società comunitaria o tagika se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan.
- b) Per “controllata” di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.
- c) Per “filiale” di una società s'intende un'impresa commerciale senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso l'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.
- d) Per “diritto di stabilimento” s'intende il diritto per le società comunitarie o tagike di cui al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o filiali nel Tagikistan o nella Comunità.
- e) Per “attività” si intende lo svolgimento di attività economiche.
- f) Per “attività economiche” si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Tagikistan in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 23

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato III.

ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 25

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o tagika stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Tagikistan o della Comunità, ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio, rispettivamente della Repubblica di Tagikistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Tagikistan, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da tali società o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
 - a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto;
 - ispezionano e controllano l'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
 - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale;
- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 26

1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle loro società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 34: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 34.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, il governo della Repubblica di Tagikistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nel Tagikistan di filiali e di controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Tagikistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Tagikistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e delle filiali di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Tagikistan più restrittive rispetto alla

situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle filiali già stabilite nella Repubblica di Tagikistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

Servizi transfrontalieri tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan

ARTICOLO 27

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o tagike stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione del settore terziario delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 28

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Tagikistan un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 29

1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
 - a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
 - b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
 - a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;
 - b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario

per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

- c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
 - d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
3. Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi che battono bandiera dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

ARTICOLO 30

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 31

- 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
- 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

ARTICOLO 32

Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 31.

ARTICOLO 33

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società tagike e comunitarie.

ARTICOLO 34

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere più favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 35

Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Tagikistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 36

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Tagikistan di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 37

Fatto salvo l'articolo 24, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan ad entrare o soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Tagikistan o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o filiali comunitarie di società tagike ad assumere o far assumere cittadini della Repubblica di Tagikistan sul territorio della Comunità;

- le controllate o filiali tagike di società comunitarie ad assumere o far assumere cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Tagikistan;
- le società tagike o le controllate o filiali comunitarie di società tagike a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini tagiki che lavoreranno per conto di altre persone e sotto il controllo di queste;
- le società comunitarie o le filiali o controllate tagike di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V

Pagamenti correnti e capitale

ARTICOLO 38

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Tagikistan né si rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta tagika a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Tagikistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Tagikistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Tagikistan nei confronti del FMI. La Repubblica di Tagikistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da perturbare il meno possibile l'esecuzione del

presente accordo. La Repubblica di Tagikistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o del Tagikistan, ciascuna Parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ARTICOLO 39

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato IV, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Tagikistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato IV di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Ove possibile, la Comunità contribuirà all'attuazione di tale disposizione.

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 40

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Tagikistan si adopererà per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione sui servizi bancari ed altri servizi finanziari, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani,

animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e comunicazioni elettroniche.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure mediante, ad esempio:
 - scambi di esperti;
 - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;
 - l'organizzazione di seminari;
 - la formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;
 - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti.
4. Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIOECONOMICA

ARTICOLO 41

1. La Comunità e la Repubblica di Tagikistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia, nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan. La cooperazione rafforzerà i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione dei sistemi economici nella Repubblica di Tagikistan, in funzione delle esigenze di sostenibilità e di uno sviluppo sociale armonioso; esse terranno conto altresì delle considerazioni in materia di ambiente e di lotta contro la povertà.
3. A tal fine, la cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare (compresa la sicurezza alimentare), gestione delle risorse idriche, energia (compresa l'energia idroelettrica) e sicurezza del settore nucleare civile, sanità e lotta contro la povertà, trasporti, servizi postali, comunicazioni elettroniche, turismo, tutela ambientale, attività transfrontaliere e cooperazione regionale.

4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di promuovere il potenziale economico della Repubblica di Tagikistan e la cooperazione regionale.
5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità all'Asia centrale e della sua applicazione al Tagikistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri programmi comunitari conformemente ai regolamenti pertinenti adottati dal Consiglio.

ARTICOLO 42

Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

Le Parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine.

La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente.

ARTICOLO 43

Cooperazione industriale

1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:
 - lo sviluppo di contatti commerciali tra gli operatori economici di entrambe le Parti, comprese le piccole e medie imprese;
 - la partecipazione comunitaria alle iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per ristrutturare la propria industria;
 - il miglioramento della gestione;
 - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali e il loro adeguamento alle norme internazionali;

- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;
 - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;
 - la tutela dell'ambiente;
 - la riconversione dell'industria bellica;
 - la formazione del personale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 44

Promozione e tutela degli investimenti

1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- la conclusione, all'occorrenza, tra gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan di accordi volti ad evitare la doppia imposizione;
 - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia tagika;
 - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
 - lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

ARTICOLO 45

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 46

Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di metrologia, standard e valutazione della conformità, nonché per agevolare il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità, oltre a migliorare la qualità dei prodotti tagiki.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica volti a:
 - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate in tali settori;
 - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;
 - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

ARTICOLO 47

Prodotti minerari e materie prime

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi.
2. La cooperazione riguarda principalmente:
 - gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi;
 - la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione;
 - le questioni commerciali;
 - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
 - la formazione;
 - la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 48

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili,

prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

- scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- attività comuni di RST;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attività di RST.

Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 49.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgimento di queste attività di cooperazione, particolare attenzione è rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 49

Istruzione e formazione

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Tagikistan, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
 - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Tagikistan, anche per quanto riguarda la certificazione degli istituti d'insegnamento superiore e dei diplomi di istruzione superiore;
 - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;
 - la cooperazione tra centri d'istruzione, nonché tra detti centri e le imprese;

- la mobilità degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
 - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
 - l'insegnamento delle lingue comunitarie;
 - la formazione post lauream degli interpreti;
 - la formazione dei giornalisti;
 - la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata secondo le rispettive procedure; all'occorrenza, saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Tagikistan al programma TEMPUS della Comunità.

ARTICOLO 50

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge il conseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la lotta contro le malattie, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 51

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro:
 - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- il miglioramento dell'approvvigionamento energetico, compresa la sicurezza delle forniture, secondo modalità valide sotto il profilo economico e ambientale;
 - la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;
 - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
 - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
 - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
 - il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici;
 - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
 - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.
3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 44 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

ARTICOLO 52

Ambiente e salute

1. Basandosi sulla Carta europea dell'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato sulla Carta dell'energia, in particolare l'articolo 19, e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione è intesa a proteggere l'ambiente e a combattere qualsiasi forma di inquinamento mediante i seguenti interventi:
 - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico a livello locale, regionale e transfrontaliero;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualità dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea successivamente alla sua firma;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia della biodiversità e delle zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale successivamente alla sua firma.

3. La cooperazione comprende in particolare:

- predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attività comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente, e internazionale;
 - l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti globali e climatici nonché il conseguimento di uno sviluppo sostenibile;
 - studi sull'impatto ambientale.
4. Le Parti si adoperano per sviluppare la cooperazione su questioni sanitarie, in particolare attraverso l'assistenza tecnica per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive e la tutela delle madri e dei bambini.

ARTICOLO 53

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è, tra l'altro, ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Tagikistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema più globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare gli investimenti necessari per attuarli.

La cooperazione comprende:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario e aeroportuale;
- l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e fluviali, nonché gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, segnatamente quelli collegati al progetto TRACECA;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;
- la semplificazione delle procedure per qualsiasi forma di trasporto nella regione.

ARTICOLO 54

Comunicazioni elettroniche e servizi postali

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;
- definire i principi della politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di comunicazione elettronica;
- definire una base normativa adeguata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e postali e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi di comunicazione elettronica e postali in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 55

Servizi finanziari e istituzioni fiscali

1. La cooperazione in materia di servizi finanziari è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:
 - lo sviluppo di un mercato dei titoli;
 - lo sviluppo dei servizi bancari, nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo della Repubblica di Tagikistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari.

2. Le Parti collaborano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Tagikistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.

ARTICOLO 56

Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Riconoscendo la capitale importanza della privatizzazione ai fini di una ripresa economica sostenibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico, rivolgendo particolare attenzione al corretto svolgimento e alla trasparenza del processo di privatizzazione, allo scambio di informazioni e di esperienze e alla formazione adeguata in materia di politica degli investimenti.

L'assistenza tecnica si concentra tra l'altro sui seguenti aspetti:

- ulteriore sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo della Repubblica di Tagikistan, per contribuire alla definizione e alla gestione del processo di privatizzazione;
- ulteriore sviluppo della strategia di privatizzazione del governo della Repubblica di Tagikistan, compreso il quadro legislativo, e dei meccanismi di attuazione;
- iniziative di mercato intese a favorire l'uso delle terre e l'usufrutto;
- ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione;
- sviluppo dell'impresa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese;
- sviluppo di fondi d'investimento.

La cooperazione mira altresì a promuovere gli investimenti comunitari nella Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 57

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive organizzazioni regionali e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro fra l'altro di scambiare informazioni relative agli strumenti per incentivare lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 58

Cooperazione sociale

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare, fra l'altro, il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione comprende in particolare:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con particolare attenzione settori di attività ad alto rischio;
 - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
 - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
 - ricerca volta ad ampliare le conoscenze ed approfondire la comprensione dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:
 - ottimizzare il mercato del lavoro;
 - ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento;
 - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
 - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Tagikistan.

Dette riforme mirano ad introdurre nella Repubblica di Tagikistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.

ARTICOLO 59

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione, che comprende azioni intese a:

- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali, compresa la preparazione di materiale promozionale;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

ARTICOLO 60

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni, nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Tagikistan.
2. È prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori:
 - definizione di un quadro legislativo per le PMI;
 - creazione di un'infrastruttura adeguata per sostenere le PMI, promuovere i contatti e la cooperazione commerciale tra le PMI nella Repubblica di Tagikistan e in altri paesi, e formare le PMI affinché acquisiscano le competenze necessarie per ottenere i finanziamenti;

- formazione in materia di marketing, contabilità e controllo della qualità dei prodotti.

ARTICOLO 61

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'elaborazione di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a divulgare tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Tagikistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 62

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

ARTICOLO 63

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprende in particolare:
 - gli scambi di informazioni;
 - il miglioramento dei metodi di lavoro;
 - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
 - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;
 - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare al Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 64

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan.

In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

A tal fine, la Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 65

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma socioeconomica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare la Repubblica di Tagikistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how necessario per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia;
- migliorare la capacità della Repubblica di Tagikistan di elaborare modelli economici.

TITOLO VII
COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 66

Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.

La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonché, se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorità nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

TITOLO VIII
COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI
E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

ARTICOLO 67

Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:

- le attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione;
- le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi;
- le contraffazioni.

La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:

- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- creazione di centri d'informazione;
- migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;

- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

ARTICOLO 68

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 69

Lotta contro la droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunità e dalle autorità internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 70

Cooperazione in materia di immigrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per consolidare tale cooperazione, esse organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonché l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine dei migranti.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e verrà attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa affronterà in particolare i seguenti aspetti:
 - a) le cause di fondo delle migrazioni;

b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento";

c) le norme di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione nella società per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco, per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;

g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature.

3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:

– la Repubblica di Tagikistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;

– ogni Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Tagikistan, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità.

Le Parti decidono di concludere, su richiesta e quanto prima, un accordo che disciplini gli obblighi specifici della Repubblica di Tagikistan e degli Stati membri della Comunità europea in materia di riammissione. Tale accordo comporterà inoltre un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

A tal fine, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 71

Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:

- nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
- con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale;
- con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO IX

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 72

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri e potranno essere sviluppate altre attività di reciproco interesse.

TITOLO X

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 73

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, 75 e 76, la Repubblica di Tagikistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Detta assistenza finanziaria è disciplinata dalle disposizioni del programma Tacis e del relativo regolamento del Consiglio. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri tipi di assistenza comunitaria in funzione delle esigenze del paese. Verrà rivolta particolare attenzione alla concentrazione dell'aiuto, al coordinamento degli strumenti di assistenza e al collegamento

tra i vari tipi di aiuto comunitario, di riabilitazione e allo sviluppo. La lotta contro la povertà sarà integrata nei programmi comunitari.

ARTICOLO 75

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan in funzione delle esigenze di quest'ultima, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 76

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 77

È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale, stabilendo la frequenza delle riunioni. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare altresì opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.

ARTICOLO 78

1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 79

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti

del governo della Repubblica di Tagikistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Tagikistan.

Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 80

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 81

Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.

ARTICOLO 82

È istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce membri del Parlamento tagiko e del Parlamento europeo e consente scambi di opinioni tra di essi, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 83

1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e tagiko.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento tagiko, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 84

Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 85

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:
 - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Tagikistan;
 - convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;
 - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
 - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.

ARTICOLO 86

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:

- a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

- c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.

ARTICOLO 87

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
 - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra società o imprese tagike.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 88

1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 89

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94.

Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

ARTICOLO 90

Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 91

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Tagikistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 92

Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 93

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 94

1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 95

Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 96

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 97

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 98

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

ARTICOLO 99

L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 100

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Tagikistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

ARTICOLO 101

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan, le Parti convengono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

Elenco degli allegati

Allegato I	Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3
Allegato II	Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2
Allegato III	Servizi finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 3
Allegato IV	Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi
dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3

1. Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali.
2. Le merci trasportate in conformità di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili.
3. Il certificato di conformità per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformità, è riconosciuto in tutti i paesi della CSI.
4. Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI.
5. Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.

Riserve comunitarie a norma
dell'articolo 21, paragrafo 2

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate dalla Comunità di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro uso sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non comunitarie è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine; è esclusa tuttavia l'infrastruttura di radiodiffusione per la trasmissione di siffatte opere audiovisive.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate dalla Comunità che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non controllate dalla Comunità devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

Servizi finanziari

di cui all'articolo 23, paragrafo 3

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

- A. Assicurazioni e servizi connessi
 - 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)
 - i) sulla vita
 - ii) generale.
 - 2. Riassicurazione e retrocessione.
 - 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia.
 - 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.
- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
 - 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico.
 - 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali.
 - 3. Leasing finanziario.
 - 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheque e le tratte bancarie.
 - 5. Fideiussioni e impegni.
 - 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) valuta estera;
 - c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio;

- d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.;
 - e) titoli trasferibili;
 - f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.
- 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi.
 - 8. Intermediazione di credito.
 - 9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari.
 - 10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.
 - 11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale.
 - 12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi;
- b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici;
- c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO IV

Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39

1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
 - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).
2. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979);
 - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994).
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b) “autorità richiedente”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) “autorità interpellata”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) “dati personali”: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) “operazioni contrarie alla legislazione doganale”: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- attività che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per :

- consegnare tutti i documenti
- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;

- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
- 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
 - 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

- 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata rivolta dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
- 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
- 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
- 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
 - b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
3. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan;
 - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari
del REGNO DEL BELGIO,
della REPUBBLICA CECA,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA D'ESTONIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
de la REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
della REPUBBLICA DI UNGHERIA,
della REPUBBLICA DI MALTA,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA,
della REPUBBLICA DI SLOVACCHIA,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati “Stati membri”, e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate “la Comunità”,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il [AGGIUNGERE LA DATA], per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, in appresso denominato “accordo”, hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegati al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa ai dati personali

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 13 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla nozione di “controllo” di cui all'articolo 22, lettera b) e all'articolo 33

Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 94 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno inoltre preso nota della dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 70) allegata al presente Atto finale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere allegato al presente Atto finale:

Scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan in relazione allo stabilimento delle società

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto finale:

Dichiarazione del Governo francese

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'applicare l'accordo, le Parti sono consapevoli della necessità di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l'elaborazione e la libera circolazione dei dati personali.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustificano.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

Fintanto che la Repubblica di Tagikistan non sarà entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in seno al comitato di cooperazione sulle politiche tariffarie all'importazione della Repubblica di Tagikistan, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"

DI CUI ALL'ARTICOLO 22, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 33

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:
 - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

- l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 32

Non si può considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 94

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 94 dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste
 - a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale
 - o
 - b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.
2. Le Parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 94 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 94, l'altra Parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE
DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 70)

L'articolo 9 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ
E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN
SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETÀ

A. Lettera del Governo del Tagikistan

Signor,

Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16.12.2003.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarci di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Tagikistan

B. Lettera della Comunità europea

Signor,

La ringrazio della Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Mi pregio far riferimento all’accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16.12.2003.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l’entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.”

Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.

Voglia accettare, Sig., l’espressione della mia profonda stima.

A nome
della Comunità europea

ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra

La COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "LA COMUNITÀ",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

dall'altra,

considerando che il 16 dicembre 2003 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra;

considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione mira a rafforzare e ad ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

considerando che occorre sviluppare rapidamente le relazioni commerciali tra le parti;

considerando che a tal fine si devono applicare quanto prima, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;

considerando che dette disposizioni dovrebbero quindi sostituire le disposizioni pertinenti dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

considerando che, in attesa che entri in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione e che sia creato il consiglio di cooperazione, il comitato misto istituito a norma dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti al consiglio di cooperazione dall'accordo di partenariato e di cooperazione, necessari per applicare l'accordo interinale;

hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN:

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI

[APC TAGIKISTAN: TITOLO I]

Articolo 1

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 2]

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 3]

Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II: SCAMBI DI MERCI

[APC TAGIKISTAN: TITOLO III]

Articolo 3

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 7]

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
 - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
 - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
 - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
 - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
- a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
 - b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
 - c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

Articolo 4

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 8]

1. Le Parti convengono che il principio del libero transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
- A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Articolo 5

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 9]

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei

casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 6

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 10]

1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

Articolo 7

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 11]

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Articolo 8

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 12]

1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.

Articolo 9

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 13]

Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Articolo 10

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 14]

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 11

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 15]

Gli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono disciplinati da un accordo bilaterale distinto. Alla scadenza di quest'ultimo, i prodotti tessili vengono integrati nel presente accordo.

Articolo 12

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 16]

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.

TITOLO III:

PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

[APC TAGIKISTAN: TITOLO IV]

Articolo 13

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1]

Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 14

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 40, PARAGRAFO 4]

Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.

Articolo 15

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1]

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.

Articolo 16

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 42]

Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

Le Parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine.

La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Ciò include:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente.

Articolo 17

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 45]

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Articolo 18

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 46]

Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di metrologia, standard e valutazione della conformità, nonché per agevolare il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti tagiki.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
 - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate in tali settori;

- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

Articolo 19

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 50]

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge il perseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare e sviluppare le imprese agroalimentari, nonché le trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 20

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 63]

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprende in particolare:
 - gli scambi di informazioni;
 - il miglioramento dei metodi di lavoro;
 - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
 - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;
 - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare il Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Articolo 21

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 64]

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan.

In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

A tal fine, la Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.

TITOLO IV:

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

[APC TAGIKISTAN: TITOLO XI]

Articolo 22

Il Comitato misto creato dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche svolgerà le funzioni assegnategli dal presente accordo fintantoché non sarà stato costituito il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 77 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Articolo 23

Nei casi previsti dall'accordo, il Comitato misto può formulare raccomandazioni per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Esso elabora le raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

Articolo 24

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 81]

Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC .

Articolo 25

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 85]

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:
 - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Tagikistan;
 - convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;
 - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
 - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della

convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 26

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 86]

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:

- a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
- c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.

Articolo 27

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 87]

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
 - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra società o imprese tagike.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 28

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 88]

1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

Articolo 29

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 89]

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94.

Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

Articolo 30

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 90]

Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 31

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 92]

Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 32

1. Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16 dicembre 2003.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 33

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94]

1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

Articolo 34

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 95]

Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 35

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 97]

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.

Articolo 36

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 99]

L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 37

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra il Tagikistan e la Comunità, l'articolo 2, l'articolo 3, tranne il quarto trattino, e gli articoli 4-16 dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'APC con il Tagikistan.
Allegato II	Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39 dell'APC con il Tagikistan.

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi
dalla Repubblica di Tagikistan alla Comunità di Stati indipendenti
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3

1. Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali.
2. Le merci trasportate in conformità di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili.
3. Il certificato di conformità per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformità, è riconosciuto in tutti i paesi della CSI.
4. Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI.
5. Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.

ALLEGATO II

Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39

1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
 - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).
2. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979);
 - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994).
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) “autorità richiedente”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) “autorità interpellata”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) “dati personali”: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) “operazioni contrarie alla legislazione doganale”: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- attività che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti,
- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;

- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata rivolta dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
 - b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
3. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di

protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan;
 - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 dell'accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate “la Comunità”,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ..., per la firma dell'accordo interinale tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, in appresso denominato “accordo”, hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo interinale, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

I plenipotenziari delle Comunità europee e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegati al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa ai dati personali.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 13] dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94] dell'accordo.

I plenipotenziari delle Comunità europee e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere allegato al presente Atto finale:

Scambio di lettere tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan in relazione allo stabilimento delle società.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'applicare l'accordo, le Parti sono consapevoli della necessità di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l'elaborazione e la libera circolazione dei dati personali.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 13]

Fintanto che la Repubblica di Tagikistan non sarà entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in seno al comitato di cooperazione sulle politiche tariffarie all'importazione della Repubblica di Tagikistan, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33

[APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94]

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 33 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94] dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
 - a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,
 - b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 1 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 2].
2. Le Parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 33 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94] s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 33 [APC TAGIKISTAN: ARTICOLO 94], l'altra Parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN
SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETÀ

A. Lettera del Governo della Repubblica di Tagikistan

Signor,

Mi prego far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16.12.2003.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarci di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Tagikistan

B. Lettera delle Comunità europee

Signor,

La ringrazio della Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Mi pregio far riferimento all’accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16.12.2003.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l’entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.”

Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.

Voglia accettare, Sig., l’espressione della mia profonda stima.

A nome
della Comunità europea
